

ALLEGATO "E" AL NUMERO 32011 DI FASCICOLO

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE GAETANO SALVEMINI DI STUDI STORICI
ENTE DEL TERZO SETTORE**

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo - Patrimonio

Articolo 1

- Denominazione -

È costituita, quale continuazione dell'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Associazione culturale senza fini di lucro - ONLUS, costituita nell'anno 1977 (in seguito, l'"Associazione"), una fondazione denominata

"Fondazione Gaetano Salvemini di studi storici

Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata "Fondazione Gaetano Salvemini ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili,

dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in altre sedi in città italiane e in paesi dell'Unione europea.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonoma



iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

La Fondazione intende proporsi nell'ambito del territorio nazionale e internazionale quale presenza culturale e scientifica qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro che sono interessati alla conservazione, all'arricchimento, allo studio e alla divulgazione

e valorizzazione del patrimonio storico, sociale, culturale posseduto. Esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra e si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- organizzare attività di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione nel campo degli studi di storia contemporanea italiana e internazionale, con particolare riguardo alla storia politica e sociale;
- contribuire allo sviluppo culturale, sociale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;
- contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, agevolando il dialogo e il confronto;
- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- proporre interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, anche attraverso interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.



Per il raggiungimento degli scopi previsti, la Fondazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, potrà:

- a) promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento didattico per insegnanti; webinar e lezioni

ni per studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'università;

- b) promuovere e sviluppare attività di ricerca scientifica;
- c) bandire borse di studio e premi mediante pubblici concorsi;
- d) curare la pubblicazione e l'edizione di studi e fonti, anche con l'impiego di tecnologie informatiche, di audiovisivi e simili, quali la realizzazione di podcast, kit didattici multimediali, filmati televisivi e cinematografici;
- e) provvedere al reperimento, alla raccolta e alla conservazione delle fonti documentarie, degli strumenti bibliografici ed emerografici e di ogni altra testimonianza in una biblioteca, un'emeroteca e un archivio aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori;
- f) svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Tra tali attività connesse, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro si indicano altresì:

- adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, sia nazionali che internazionali, che siano compatibili con i principi associativi e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- stipula di contratti di natura privatistica o pubblicistica, intesa ad assicurare l'attività sociale dei propri associati;
- atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a raf-

forzare e diffondere i principi associativi;

- atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative e qualsiasi atto giuridico conforme o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;
- la stipulazione di mutui; la concessione di fidejussioni e altre malleverie;
- la stipulazione di contratti di lavoro dipendente o autonomo.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Capo II



Patrimonio - Raccolta fondi – Patrimoni destinati – Esercizio finanziario

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò che in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 7


- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017, è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) quale risulta dalla perizia di stima allegata al verbale con il quale è stato adottato il presente statuto.

Il patrimonio è costituito:

- dal patrimonio indisponibile formato:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;
 - da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme pervenute e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
 - dalle rendite non utilizzate e dagli altri beni che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dal patrimonio disponibile formato:
- beni di proprietà dell'Associazione al momento della trasformazione, non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate



al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;

- o dai crediti relativi alle voci che precedono.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

Articolo 8

- Salvaguardia del patrimonio -

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 9

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10

- Raccolta Fondi -



Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 12

- Esercizio finanziario -

La gestione sociale dell'Istituto coincide con l'anno solare. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale il Consiglio d'Amministrazione deve convocare al Collegio dei Fondatori per l'ap-

provazione del bilancio. Il bilancio, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente, viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e deve essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per il Collegio dei Fondatori.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che sarà parimenti sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori nei termini di cui sopra.



Capo III

Fondatori e Organi della Fondazione

Articolo 13

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Presidente Emerito (se nominato);
- il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico.

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (se nominato);

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'organo di controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

La prima nomina dei predetti organi e cariche è effettuata dal Collegio dei Soci Fondatori, in virtù del principio di continuità della trasformazione operata.

Articolo 14

- Fondatori -

Possono essere Fondatori coloro i quali hanno la qualifica di Socio dell'Associazione al momento della trasformazione di quest'ultima in Fondazione e quanti dichiarino la propria adesione. Possono essere Fondatori anche eventuali enti privati.

La qualità di Fondatore è attribuita inoltre con voto unanime dei Fondatori e deve essere riportata, così come le altre disposizioni, su apposito libro.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore. La comunicazione di recesso deve essere ef-

fettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata e ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

Un Fondatore può essere escluso, per gravi motivi, con le modalità di cui al successivo articolo 17. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Fondatore escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Fondatore con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore escluso e può essere impugnata innanzi all'Organo di Controllo.

La qualità di Fondatore non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



Articolo 15

- Il Collegio dei Fondatori -

Il Collegio dei Fondatori è l'organo sovrano della Fondazione.

Ogni Fondatore ha diritto di intervenire al Collegio dei Fondatori che, organizzata nel rispetto dei principi di democraticità, si svolge utilizzando il metodo collegiale. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto. Ogni Fondatore può conferire delega di intervento e di voto ad altro Fondatore che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente ovvero in sua as-

senza dal Vice Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero in sua assenza il Vice Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione di luogo, giorno, ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza ai Fondatori e ai membri dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Fondatori inoltre:

- delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio e, se predisposto, sul bilancio sociale;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca;
- nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina del Revisore Legale, ove ne ravvisi l'utilità o sia previsto per legge e ne dispone la revoca;
- nomina del Presidente Emerito, ove ritenuto opportuno;
- nomina i soci fondatori benemeriti fra coloro che abbiano concorso con donazioni personali all'arricchimento del patrimonio librario o archivistico o documentario ovvero che abbiano apportato un particolare e straordinario contributo all'attua-

zione delle finalità istituzionali. La qualifica di socio emerito comporta l'esonero dai doveri di versamento delle quote richieste a Fondatori;

- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- delibera su ogni materia attribuita alla sua competenza dello Statuto o dalla normativa applicabile.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà dei Fondatori;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori.

Le deliberazioni del Collegio dei dei Fondatori sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei quarti dei Fondatori, sia in prima, sia in seconda convocazione.

La deliberazione avente ad oggetto l'esclusione di un Fondatore è assunta con il voto favorevole dei quarti dei Fondatori, sia in prima, sia in seconda convocazione, non computandosi nel numero il Fondatore



da escludere.

Il libro verbali delle riunioni del Collegio dei Fondatori è conservato presso la sede della Fondazione.

Articolo 16

- Composizione del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio d'Amministrazione è eletto ogni tre anni dal Collegio dei Fondatori.

Esso è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici. I membri del Consiglio sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati, siano essi consecutivi o intervallati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

Nella sua prima riunione il Consiglio d'Amministrazione procede all'elezione al suo interno del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione, presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno ogni sei mesi od ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avviso anche informale almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente durante gli anni di nomina, il Consiglio provvederà ad eleggere, tra i membri

del Consiglio stesso, un nuovo Presidente e/o un nuovo Vice Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri durante gli anni di nomina, soltanto nel caso in cui il numero dei consiglieri si riduca a meno di sette, il Consiglio provvederà ad eleggere i nuovi consiglieri che dureranno in carica fino al completamento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o vacanza del Presidente.

Di tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente o il membro da lui delegato dovrà tenere apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di riunirsi anche alla presenza di membri del Comitato Scientifico o di altri soci o di persone ritenute comunque utili, in ragione della natura degli argomenti in discussione, per il più proficuo svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo mediante il quale la Fondazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dal Collegio dei Fondatori, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività della Fondazione e definendone le competenze.

In tal caso, il Direttore può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di un ufficio di direzione scelto dal Diretto-



re medesimo.

Articolo 17

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi come esaustiva o limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- predisporre e redigere il programma di attività sociale previste dallo Statuto e indicate dal Collegio dei Fondatori, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico;
- redigere regolamenti comunque coerenti con i principi statutari ed emanare qualsiasi altra normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Istituto;
- predisporre e redigere il bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- delibera l'esclusione dei Fondatori;
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico, se istituito.

Articolo 18

- Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e vigila,


sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente esso è sostituito da Vice Presidente, che ne esercita le funzioni con pari prerogative.

Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Coordina, coadiuvato dal Vice Presidente, tutta l'attività della Fondazione sia all'interno che nei rapporti esterni.

È responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del programma annualmente approvato dal Collegio dei Fondatori.



Articolo 19

- Vice Presidente -

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia assente o impedito, con pari compiti e prerogative ed esercitandone le medesime funzioni.

Il Vice Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 20

- Presidente Emerito -

Il Collegio dei Fondatori può nominare un Presidente Emerito tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente per almeno dieci anni.

Il Presidente Emerito ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

co.

Articolo 21

- Comitato Scientifico -

Il Comitato Scientifico, costituito da studiosi e ricercatori, anche esteri alla Fondazione, entro il numero massimo di trenta, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ogni tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso collabora alla formulazione dei programmi e al loro coordinamento scientifico; propone i componenti delle commissioni giudicatrici preposte a selezionare le domande per le borse di studio e i premi e a valutarne i risultati e l'idoneità alla eventuale pubblicazione; offre ogni altra consulenza utile all'attività dell'Istituto.

Esso si può articolare in gruppi di lavoro sulla base di una regolamentazione autonomamente stabilita.

Articolo 22

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, che restano in carica tre anni, sono nominati dal Collegio dei Fondatori e sono rieleggibili.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, il Collegio dei Fondatori provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo

resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.


Qualora il Collegio dei Fondatori lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Collegio dei Fondatori nomina un Revisore Legale. La funzione di revisio-



ne legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

Articolo 23

- Amici della Fondazione -

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti gli Enti nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statutari.

Articolo 24

- Videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e a-

deguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Capo IV

Modifiche statutarie - Libri - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 25

- Modifiche dello Statuto -


Il presente Statuto può essere modificato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione o della maggioranza dei Fondatori con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 26

- Libri della Fondazione -

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori;



- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Libro dei Fondatori e delle Adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Fondatore, che può estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dai membri dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di esaminare detto Libro.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato dai Fondatori e da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Articolo 26

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

Per lo scioglimento della Fondazione è necessaria la deliberazione di almeno tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori, apposi-

tamente convocata.

In tal caso il Collegio dei Fondatori provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogha attività istituzionale in Piemonte, secondo quanto deciso dal Collegio dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



Articolo 27

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 21.4.2021

F.ti: Marco BRUNAZZI

Loretta Paola MACCAGNO

Denise ATZORI


Andrea GANELLI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 * Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor Andrea GANELLI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 3 agosto 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero centouno fogli e redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico a mio rogito in data 22 luglio 2021, repertorio numero 49399, raccolta n. 32011, registrato presso l'Ufficio Territoriale di TORINO - D.P. I° il 18 maggio 2021 al numero 25172 serie 1T, firmato a norma di legge e conservato nei miei minutari.

Torino, lì, diciannove ottobre duemilaventuno, nel mio studio in corso Galileo Ferraris 73

File firmato digitalmente dal notaio Andrea GANELLI



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'AG', followed by a circular notary seal. The seal is green and contains the text 'GANELLI ANDREA FU PIRO NOTAIO IN TORINO' around the perimeter. In the center of the seal is a star and a gear, with the words 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'NOTAIO' also visible.